

COMUNE DI CANTOIRA

(Città Metropolitana di Torino)
Via della Chiesa n° 28 - 10070 CANTOIRA
Tel 0123 - 585601 fax 0123 585016
e-mail municipio@comune.cantoira.to.it
pec comune.cantoira@legalmail.it

Ai Responsabili di Settori e Servizi

Ai Dipendenti Comunali

Agli Amministratori Comunali

**OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 127 del 21 SETTEMBRE 2021 "DECRETO GREENPASS"-
CIRCOLARE APPLICATIVA**

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021 n. 226, il Governo ha varato le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico.

Con le misure che entrano in vigore dal 15 ottobre prossimo e fino 31 dicembre 2021, data dell'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, **al personale delle amministrazioni pubbliche, per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19, di cui all'articolo 9 comma 2 del D.L. 52/2021 convertito nella Legge 87/2021 come modificato dall'art. 1 della legge 24 settembre 2021 n. 133**

La certificazione verde COVID 19 (Green Pass) possiede una durata che varia in base al metodo in cui viene ottenuta:

- guarigione dal COVID - 19 (senza vaccino) - validità di mesi sei dalla data di negativizzazione;
- Guarigione dal COVID - 19 (oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del completamento del ciclo)- validità mesi dodici dalla data di negativizzazione;
- Vaccinazione (prima dose) - validità dalla data di somministrazione fino alla data della seconda dose;
- Vaccinazione (ciclo di vaccinazione completato)- validità mesi dodici dalla data di somministrazione a seguito del completamento del ciclo vaccinale;
- Test antigenico rapido - validità 48 ore ;
- Test molecolare - validità 72 ore

La disposizione di cui sopra, si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni(art. 1 comma 2 Legge 127/2021).

E' opportuno far notare, che tra le novità più importanti del predetto provvedimento, c'è l'obbligo di essere in possesso delle certificazioni verdi, oltre che per il personale delle Amministrazioni pubbliche anche per **i soggetti titolari di cariche elettive o dicariche istituzionali di vertice**(art. 1 comma 11 D.L 127/2021) che non potranno accedere agli uffici o partecipare alle riunioni in presenza se non in possesso del certificato verde. Solo per gli amministratori rimane possibile la partecipazione alle riunioni in videoconferenza.

Pertanto, per accedere alle strutture comunali, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" - ivi inclusi i visitatori , i collaboratori, i consulenti , il personale LPU e LSU le imprese tenute all'esecuzione di lavori o servizi all'interno delle strutture comunali , i componenti delle giunte e consiglieri - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le linee guide ministeriali precisano: *sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).*

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Sono fatti salvi i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente di questo comune - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento

dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Si evidenzia che l'accesso del personale soggetti all'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui al D.L. 21/09/2021, n. 127, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento vigente.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Ciò premesso si definiscono le modalità le prime **modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro momentaneamente mediante l'app "VerificaC19" che tutti i preposti al controllo dovranno scaricare nel cellulare di servizio.

Considerata l'organizzazione e gli uffici della presente struttura il controllo verrà effettuato dai **Responsabili di Settore e Servizio** sia nei confronti del personale comunale del proprio settore che degli amministratori o dei soggetti che accederanno agli uffici comunali a cui sono preposti.

Il comune procederà all'acquisto di un cellulare di servizio su cui si scaricherà l'app e verrà utilizzato per i controlli

I funzionari in attesa della dotazione possano scaricare l'applicazione sui propri dispositivi .

Il Responsabile del Settore Finanziario sarà preposto al controllo del Segretario comunale , delle Posizioni organizzative , degli amministratori e vi provvederà per i dipendenti del settore tecnico in caso di assenza, per qualsiasi motivo, Sindaco responsabile dell'Ufficio tecnico.

Sarà compito del Segretario Comunale controllare il Responsabile del Settore Finanziario e facoltà dello stesso di controllare tutti i soggetti presenti nella struttura obbligati all'esibizione del green pass. Nei giorni di assenza del segretario comunale il responsabile del settore finanziario sarà controllato dal Sindaco Responsabile all'ufficio tecnico.

Il funzionario preposto provvedrà con cadenza giornaliera: a verificare il possesso del green pass del proprio personale, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Al fine di dimostrare l'assolvimento del proprio compito il funzionario incaricato compilerà il registro allegato che contiene esclusivamente le informazioni il cui trattamento non richiede il consenso dell'interessato in quanto lecito ai sensi dell'art. 6 par.1 lett.c) del GDPR ed in attuazione ed assolvimento degli obblighi del DL.52/2021.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso;

Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede: il Responsabile di Settore che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare all'ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Il rifiuto di esibire il certificato da parte del lavoratore è equiparato alla mancanza di certificazione

In questi casi, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il funzionario competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura

sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Si invitano, pertanto, a tutti i soggetti in indirizzo, che non fossero ancora in possesso del Green Pass, a regolarizzare la propria posizione in tempo utile per il 15 Ottobre 2021 .

La presente circolare viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - " Disposizioni Generali" - " Atti Generali".

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chisari Dr.ssa Concetta



Concetta Chisari

Si allegano per i responsabili del controllo:

gli atti di delega, il modello di registro che dovrà essere compilato giornalmente e consegnato a fine settimana al Segretario comunale, l'informativa sul trattamento dei dati personali che dovrà essere consegnata ai soggetti controllati , in sede di primo controllo.

COMUNE DI CANTOIRA

(Città Metropolitana di Torino)
Via della Chiesa n° 28 - 10070 CANTOIRA
Tel 0123 - 585601 fax 0123 585016
e-mail municipio@comune.cantoira.to.it
pec comune.cantoira@legalmail.it

Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che per accedere ai luoghi in cui il Personale svolge l'attività lavorativa, in ossequio alle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*, nonché del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"* e s.m.i. fra cui la integrazione del D.Lg. 127 del 21 settembre 2021, **è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle Certificazioni verdi Covid 19 dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 salvo ulteriori proroghe se perdurerà l'emergenza**

Per la verifica di tali certificazioni, l'addetto al controllo visualizzerà ed inquadrerà il Certificato Verde tramite l'apposita applicazione per Smartphone "VerificaC19", che restituirà esclusivamente lo stato di validità o invalidità del certificato, senza lasciare ulteriori informazioni né altre tracce informatiche sullo strumento. L'incaricato potrà inoltre utilizzare anche altri strumenti eventualmente autorizzati dalla normativa vigente (es. portali, altre applicazioni ecc.). L'addetto potrà altresì legittimamente chiederle l'esibizione di un documento di identità per verificare l'intestazione della certificazione esibita. Qualora Lei sia sprovvisto o si rifiuti di esibire la certificazione verde o il documento di identità, ovvero - in sede di verifica - la stessa risulti non valida, i Suoi dati personali saranno comunicati al Segretario Comunale, mediante apposito atto scritto (o altra forma prevista nelle procedure interne) per adottare ogni atto di legge conseguente alla violazione. E' altresì prevista, in casi specifici, la comunicazione degli atti relativi alla violazione al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 quinquies comma 9 del D.Lg- 52/2021 (aggiunta su D.Lg. 127 del 21 settembre 2021).

Il trattamento delle informazioni di cui sopra **non richiede il consenso** dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. g) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell'Unione o degli Stati membri.

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate).

Il Titolare del trattamento è il Sindaco, in persona del legale rappresentante pro tempore. Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), Ing. Diena che potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell'Ente www.comune.cantoira.to.it ovvero presso gli uffici amministrativi.